

**SCHEMA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO SITO IN
TORINO VIA _____**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale e sottoscritta digitalmente, tra la:

CITTÀ di TORINO, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010, rappresentata da _____ domiciliat__ per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, in qualità di Dirigente della Divisione _____, tale nominat_ con provvedimento del Sindaco in data _____, con i poteri per quanto infra in forza della deliberazione di Giunta Comunale della Città di Torino, _____, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ e della propria determinazione dirigenziale n. _____ del _____, e _____, con sede legale in _____ – codice fiscale _____, in questo atto rappresentat__ da _____ e domiciliat__, ai fini del presente atto, presso la sede legale della predetta _____, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa nominat__ con _____, di seguito anche denominat__ “Concessionario”;

tra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Amministrazione comunale della Città di Torino (nel seguito dell'atto denominata anche “Città”, “Comune”, “Amministrazione” o “Concedente”) concede a _____ in applicazione delle già citata deliberazione di Giunta Comunale _____ e determinazione dirigenziale _____, ai sensi e secondo le disposizioni del Regolamento comunale n. 397/2021 della Città di Torino, l'utilizzo dei locali di proprietà comunale aventi una superficie di mq _____ censiti al Catasto Fabbricati al Foglio _____ part _____ come meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto (all. A), per farne parte integrante e sostanziale.

Bene presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città di Torino alla Pratica _____

ARTICOLO 2 - BENI MOBILI

All'interno dell'immobile sono presenti beni mobili di proprietà della Città e inventariati che, a seguito di eventuale dichiarato interesse da parte del Concessionario, la Città potrà mettere a disposizione includendoli, a titolo gratuito, nella concessione. In tal caso il Concessionario sarà

tenuto a garantire la custodia e conservazione di tali beni mobili; lo stesso pertanto provvederà alla restituzione dell'immobile completo dei beni di proprietà della Città.

ARTICOLO 3 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi esclusivamente a sede dell'associazione e per lo svolgimento delle attività dalla stessa promosse e previste dallo Statuto della medesima, così come illustrate all'interno della proposta progettuale presentata con relativa istanza di assegnazione.

Il mutamento della destinazione d'uso del bene, la sub-concessione - anche parziale - dello stesso, la cessione del contratto a terzi sono vietate, salvo autorizzazione espressa della Città per l'ipotesi di sub-concessione, e producono ipso iure la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, con incameramento integrale della cauzione, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza dalla concessione. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato, libero e sgombrato da cose di proprietà del Concessionario e da persone, nello stato in cui si trova, senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 4 - CANONE

Il Concessionario si impegna a versare alla Città di Torino un canone annuo, determinato in applicazione dell'art. 19 del Regolamento comunale n. 397 (Regolamento per l'acquisizione, Gestione e Valorizzazione dei Beni Immobili), pari a Euro _____ fuori campo IVA a fronte di un valore di mercato stimato in Euro _____.

Il canone così determinato sarà soggetto all'aggiornamento in misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato annualmente dalla Gazzetta Ufficiale.

L'aggiornamento di cui sopra sarà operato senza necessità di ulteriori comunicazioni al Concessionario.

Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del presente atto. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate, mediante apposito bollettino che sarà inviato dalla società di riscossione o dall'ufficio del Comune preposto, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico del Concessionario in base alla legge ed al presente atto.

Nel caso di mancata ricezione del bollettino entro il giorno 15 del primo mese del trimestre di competenza, sarà cura del Concessionario contattare l'ufficio del Comune di Torino o della società di riscossione deputato alla riscossione dei canoni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di decadenza della concessione e dà luogo alla automatica costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni. In caso di decadenza della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso. Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dei locali, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dei locali stessi, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati, e sarà tenuto all'adempimento delle obbligazioni tutte di cui al presente contratto.

ARTICOLO 5 - DURATA

La concessione ha la durata di anni ____ con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e pertanto dal _____ e scadenza il _____

Alla scadenza il contratto non si rinnova automaticamente. Qualora interessato alla prosecuzione del rapporto, il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo, perentoriamente entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale, nei casi e con le modalità previste dalle norme regolamentari della Città.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi tre. In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 8 senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente, restando inteso che non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali derivante da propria determinazione.

ARTICOLO 6 - REVOCA E DECADENZA

Per superiori esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione. In caso di gravi e/o reiterati inadempimenti agli obblighi posti a carico del Concessionario, il Comune di Torino si riserva di pronunciare la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata del bene, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, motivi di decadenza:

- gravi e reiterate violazioni della destinazione d'uso;
- reiterate ed accertate negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di investimento e mancato rispetto dell'esecuzione delle attività previste nella proposta progettuale di cui all'art. 3;
- subconcessione non autorizzata, cessione del contratto;
- mancato pagamento di due rate anche non consecutive come prescritto al precedente art. 4 e successivo art. 12.

ARTICOLO 7 - CONSEGNA

I locali sono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il concessionario dichiara di ben conoscere in esito a sopralluogo effettuato in data _____, propedeutico alla partecipazione all'Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. _____.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora lo stesso presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

ARTICOLO 8 - MANUTENZIONE

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia, interventi ordinari e straordinari di pulizia, di disinfestazione e di eventuale disinfezione dei locali.

Il Concessionario avrà l'obbligo, anche a seguito della realizzazione delle opere necessarie per l'apertura dell'attività che intenderà proporre, di provvedere, a propria cura e spese, al formale accatastamento dell'unità immobiliare. Il Concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che i locali presentano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui vengono destinati, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

Il Concessionario dovrà verificare, di concerto con i competenti Servizi della Città, la regolarità edilizia della attuale consistenza, oltre a quanto riportato, e dovrà anche in conformità al proprio progetto di utilizzo ricondurre lo stato dei luoghi alla formale legittimità. I costi che il concessionario dovrà sostenere per la demolizione e/o la sanatoria dei manufatti presenti in loco, privi di idoneo legittimo titolo, saranno a suo esclusivo onere.

É a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti tecnologici, compresi le reti di adduzione dei vettori energetici e quelli idrico sanitari e di scarico delle acque bianche e nere, interni ed esterni ed afferenti l'immobile oggetto del presente atto, inclusa la figura del Terzo responsabile per la parte attinente gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, gli interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi nonché gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche, gli interventi relativi all'illuminazione esterna di pertinenza, delle caditoie, degli scarichi acque chiare e delle fognature interne fino al collettore cittadino.

Ogni genere di lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona e/o altri eventuali utilizzatori della struttura. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Il Concessionario assume, inoltre, a proprio carico la manutenzione ordinaria e straordinaria delle zone verdi; tale attività prevede, tra gli altri, gli interventi di potatura degli alberi, il controllo di stabilità, l'abbattimento, la gestione degli sfalci e, in generale, tutte le azioni riguardanti il mantenimento in salute della componente arborea presente in loco. Alla Città spetta esclusivamente il compito di autorizzare gli interventi sul patrimonio arboreo, compresi eventuali

lavori e scavi che dovessero interferire con lo stesso, che il Concessionario decidesse di effettuare. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde e delle alberature dovrà essere preceduta da una relazione tecnica da indirizzare alla Divisione Verde, Parchi e Tutela Animale, che autorizzerà le opere impartendo le direttive ritenute necessarie, anche secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente in materia.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta patrimoniale.

Il Concessionario si impegna a sgomberare a propria cura e spese eventuali masserizie presenti in loco.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento dalle autorità competenti delle necessarie autorizzazioni richieste dalla normativa vigente sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguiti anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dell'immobile stesso.

ARTICOLO 9 - RESTAURI E RIPARAZIONI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 8, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro dell'immobile, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ARTICOLO 10 - PROPRIETÀ

Tutte le opere realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 11 - SPESE E UTENZE

Per effetto del presente contratto il Concessionario assume in proprio ogni onere ed adempimento relativo alla gestione ed amministrazione dei locali e degli impianti tecnologici ivi installati. L'immobile in oggetto è attualmente provvisto di utenze attive intestate alla Città di Torino. Saranno a carico del Concessionario, con decorrenza dalla consegna dei locali, tutte le spese di utenza, nonché le imposte, qualora dovute; in particolare:

- le spese relative ai consumi di energia elettrica;
- le spese relative ai consumi d'acqua;
- le spese relative ai consumi dei vettori energetici per il riscaldamento/raffrescamento;
- le spese relative all'utilizzo di impianti telefonici fissi, sia per la fonia che per i dati;
- la tassa raccolta rifiuti.

Per le utenze di energia elettrica, acqua e riscaldamento il Concessionario dovrà provvedere all'intestazione diretta dei contratti entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto e produrne copia alla Civica Amministrazione.

La Civica Amministrazione non è responsabile per nessuna causa di eventuali interruzioni nella fornitura delle stesse.

Sono a carico del Concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contabilizzatori, nonché tutte le altre spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione.

Per il periodo intercorrente tra la consegna e la voltura, la Città procederà a recuperare nei confronti del Concessionario il 100% dei costi sostenuti.

ARTICOLO 12 - MOROSITÀ

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive e/o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti costituisce motivo di decadenza della concessione.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile. Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso l'immobile, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

ARTICOLO 14 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario risponde direttamente, manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a sinistri comunque coinvolgenti personale del Concessionario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno dell'area/immobile oggetto di concessione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture concesse sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche.

L'Amministrazione non assume, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Il Concessionario ha stipulato la seguente polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO n. _____ intestata a _____, rilasciata da _____ in data _____.

La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e permanere anche oltre la scadenza in caso di legittima permanenza dell'associazione nei locali.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili del Concessionario presenti all'interno dell'immobile, il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il Concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno ad indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Città di Torino, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

Il Concessionario, all'atto della stipula del presente contratto, consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Con cadenza annuale, il Concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive annualità.

La Città si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere idonea polizza assicurativa aggiuntiva in relazione al progetto presentato per l'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 15 - GARANZIE

Il Concessionario ha prestato, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto, ai sensi di legge (articolo 54 Titolo 2 Capo 2 Regio Decreto numero 827/1924 del 23 maggio 1924) e dell'art. 36 del Regolamento per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili n. 397 della Città di Torino (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 aprile 2021 n. DEL 280/2021), una cauzione in misura pari a Euro _____, corrispondente a tre mensilità del canone, mediante deposito cauzionale improduttivo di interessi di Euro _____ mediante bonifico bancario a favore della Città di Torino - quietanza n. _____, rilasciata da Unicredit S.p.a., Tesoreria Civica della Città.

Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto canoni e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che l'immobile venga riconsegnato senza alcun danno. La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nell'immobile e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 17 - RELAZIONI ANNUALI

Alla scadenza di ciascuna annualità, ed entro il 31/01, il Concessionario dovrà presentare alla Città di Torino idonea relazione sull'attività svolta. Dovrà inoltre produrre un rendiconto sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, nonché - in caso di accertata presenza di amianto - la relazione concernente il programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti. La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo è causa di decadenza della concessione medesima.

ARTICOLO 18 - RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il Concessionario dovrà restituire l'immobile in buono stato d'uso e manutenzione, libero da cose non di proprietà della Città, da persone, nonché da vincoli e liti di qualsiasi natura, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città, previa sottoscrizione di apposito verbale di riconsegna.

ARTICOLO 19 - DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio in _____.

É fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ARTICOLO 20 - CLAUSOLA FISCALE

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, sono a totale carico del Concessionario.

Ai sensi dell'art. 41 comma 4 del DPCM del 22/02/2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione, lo stesso sarà inviato tramite Doqui Acta all'Ufficio Documentale e tramite PEC alla controparte a cura della Città.

ARTICOLO 21 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni modifica al presente contratto (all'infuori di quelle imposte per legge ad una o ad entrambe le parti) dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta. Eventuali acquiescenze o tolleranze della Città di Torino non costituiranno, in alcun caso, modifiche contrattuali.

Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, sarà unicamente competente il Foro di Torino.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, per l'adempimento di obblighi di legge e per eventuale contenzioso. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti informatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Titolare del Trattamento per il conferimento in essere è il Comune di Torino, Piazza Palazzo Città n. 1, 10121- Torino.

Il Comune di Torino ha nominato un Responsabile per la Protezione dei dati contattabile all'indirizzo email rpd-privacy@comune.torino.it.

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data

IL CONCESSIONARIO: per _____

Letto, approvato e sottoscritto, in segno di integrale accettazione, senza riserve, in data

IL CONCEDENTE: per la Città di Torino, _____

Il concessionario con sottoscrizione del presente contratto dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 c.c., le condizioni di cui ai seguenti articoli: articolo 1 (oggetto), articolo 3 (destinazione dell'immobile), articolo 4 (canone), articolo 5 (durata), articolo 6 (revoca e decadenza), articolo 7 (consegna), articolo 8 (manutenzione), articolo 9 (restauri e riparazioni), articolo 10 (proprietà), articolo 12 (morosità), articolo 13 (responsabilità), articolo 14 (assicurazioni), articolo 15 (garanzie), articolo 17 (relazioni annuali) e articolo 21 (modifiche del contratto) del presente atto, in data

IL CONCESSIONARIO: per _____